

*legge di conversione
del decreto legge n. 73/2021
- cd sostegni bis*

**le principali misure in materia di lavoro e
per le imprese**

*legge 23 luglio 2021 n. 106
in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021*

legal department di Randstad



C2 internal use

misure a tutela delle imprese

ammortizzatori sociali

ipotesi di sospensione dei licenziamenti

ammortizzatori sociali

art. 40 (commi 1-2)

i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8 comma I del D.L. n. 41/2021 (cd Decreto sostegni) che nel **I semestre del 2021** abbiano subito un **calo del fatturato pari al 50%** rispetto al I semestre del 2019, possono, **in deroga alle norme previste dalla disciplina generale sugli ammortizzatori sociali** (cfr. articoli 4 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015) richiedere un periodo di **cassa integrazione guadagni straordinaria** alle seguenti condizioni:

- per una **durata massima di 26 settimane fra il 26 maggio ed il 31 dicembre 2021**;
- in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale generali di cui al D.Lgs. n. 148/2015;
- tramite la sottoscrizione di **contratti collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa** dei dipendenti **in forza al 26 maggio 2021**; tali accordi devono essere finalizzati al *"mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica"* e devono contenere le **modalità mediante le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto** per effetto dell'ammortizzatore sociale. Il maggior lavoro eventualmente prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale applicato

ammortizzatori sociali

art. 40 (commi 1-2)

- la **riduzione media oraria non può superare l'80% dell'orario dei lavoratori** interessati e in ogni caso la **percentuale di riduzione complessiva** dell'orario di lavoro non può essere **superiore, in relazione a ciascun lavoratore, al 90% nell'arco dell'intero periodo di riferimento**
- ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, corrispondente al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate e per il quale non valgono i limiti di importo stabiliti dalla disciplina generale (cfr. articolo 3 comma 5 D.Lgs. n. 148/2015)
- i **datori di lavoro** che richiedono i suddetti trattamenti di integrazione salariale **non sono tenuti al versamento di alcun contributo addizionale**

ammortizzatori sociali e nuova ipotesi di sospensione dei licenziamenti

art. 40 (commi 3 e 4)

per i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8 comma I del D.L. n. 41/2021 (cd Decreto sostegni) che a **partire dal 1° luglio 2021** richiedono la **cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria prevista dalla normativa generale*** (cfr. *articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015*) valgono le seguenti regole speciali:

- **fino al 31 dicembre 2021** sono **esonerati dal pagamento del contributo addizionale** previsto dalla disciplina generale in materia (cfr. articolo 5 del del D.Lgs. n. 148/2015)
- **per l'intera durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 non possono procedere con determinate tipologie di licenziamenti** e, in particolare:
 - non possono avviare, né proseguire procedure di **licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/1991**; sono comunque fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola contenuta nel contratto di appalto;
 - non possono effettuare **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le relative procedure già pendenti ex art. 7 Legge n. 604/1966.**

Le limitazioni non si applicano ai licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa, a quelli conseguenti alla messa in liquidazione, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano integrare la cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda o nelle ipotesi di accordo sindacale aziendale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

ammortizzatori sociali - ulteriore di trattamento di cigs

art. 40 bis

- ai **datori di lavoro individuati dall'articolo 8, comma I, del D.L. n. 41/2021** (cd Decreto sostegni) che **non possono utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti dalla disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 148/2015**, è riconosciuta la possibilità, anche al fine di fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica sottoposte al Ministero dello sviluppo economico, di **accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga** alle norme di cui agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo D.Lgs. n. 148/2015;
- tale trattamento può essere richiesto per un **massimo di 13 settimane** fruibili **fino al 31 dicembre 2021** e la sua attivazione **non comporta alcun contributo addizionale** in capo al datore di lavoro.

ammortizzatori sociali per specifici settori

art. 50 bis (=articolo 4, commi II e III D.L. n. 99/2021)

ai datori di lavoro delle **industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili**, identificati con i **codici 13, 14 e 15** della classificazione delle attività economiche **Ateco2007**, che **dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa** è riconosciuta la **possibilità di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale** di cui agli **articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/2020-cd Decreto Cura Italia**

condizioni per l'attivazione

il trattamento di integrazione salariale

- può essere richiesto per i **solli lavoratori in forza al 30 giugno 2021** e per una durata massima **di 17 settimane** nel periodo **tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021**
- **non comporta** il versamento del **contributo addizionale** previsto dalla disciplina generale sugli ammortizzatori sociali
- deve essere attivato mediante le **procedure di cui all'articolo 8**, commi III, IV, V e VI, del D.L. n. 41/2021 (cd Decreto sostegni)

sospensione dei licenziamenti

art. 50 bis (=articolo 4, commi IV e V D.L. n. 99/2021)

i datori di lavoro che **richiedono gli speciali ammortizzatori sociali** di cui all'articolo 4 comma II (cfr. slide precedente), **fino al 31 ottobre 2021**

- **non possono avviare, né proseguire** procedure di **licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/1991**; sono comunque fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola contenuta nel contratto di appalto;
- non possono effettuare **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, né concludere** le relative **procedure già pendenti ex art. 7 Legge n. 604/1966.**

Le suddette limitazioni non si applicano ai licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa, a quelli conseguenti alla messa in liquidazione, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano integrare la cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda o nelle ipotesi di accordo sindacale aziendale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

ammortizzatori sociali

artt. 45

proroga cigs per cessazione attività

al fine di sostenere i lavoratori nella **fase di ripresa successiva all'emergenza epidemiologica**, dal 26 maggio 2021 sino al 31 dicembre 2021 il **trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi** (articolo 44 D.L. n. 109/2018) può essere prorogato in via eccezionale e in deroga alla disciplina generale **per un periodo di 6 mesi**.

tale possibilità è subordinata alla stipula di un **ulteriore accordo in sede governativa alla presenza del Ministero del Lavoro e della Regione interessata** ed è riservata in particolare alle **aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio** e che nel processo di cessazione aziendale abbiano incontrato fasi di **particolare complessità nel completamento delle azioni utili e di quelle finalizzate alla salvaguardia occupazionale**.

altre misure a sostegno delle imprese

decontribuzione per datori di lavoro appartenenti a speciali settori

art. 43

Dal 26 maggio 2021 ai datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio e dei settori creativo, culturale e dello spettacolo, è riconosciuto l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti**.

Lo sgravio può essere fruito **entro il 31 dicembre 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021** ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato di tale esonero, fino al 31 dicembre 2021 si applicano i **divieti di licenziamento** previsti dal cd Decreto sostegni (articolo 8, commi da 9 a 11 D.L. n. 41/2021).

La violazione del divieto di licenziamento comporta la **revoca dell'esonero** con efficacia retroattiva e l'impossibilità di richiedere i trattamenti di integrazione salariale covid 19 di cui all'articolo 8, commi I e II, del D.L. n. 41/2021 (cigo, cigd e assegno ordinario covid 19 di cui al Decreto sostegni).

esigenze di ricorso al contratto di lavoro a termine, anche in somministrazione

art. 41 bis di modifica dell'articolo 19 D.Lgs. n. 81/2015

con la legge di conversione viene **modificata la disciplina sulle esigenze di ricorso al contratto di lavoro a termine**; le nuove norme si applicano **anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato in somministrazione**.

in particolare, per effetto di **tali novità**:

- i datori di lavoro possono **prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a termine, compresi quelli in regime di somministrazione**, anche sulla base di "*specifiche esigenze individuate dai contratti collettivi di cui all'articolo 51*" del **D.Lgs. n. 81/2015*** (*nuova lett. b-bis, art. 19, comma 1*);
- **fino al 30 settembre 2022** i datori di lavoro possono **stipulare sin dall'inizio un contratto di lavoro a termine, anche in somministrazione, di durata superiore a 12 mesi**, utilizzando le **specifiche esigenze individuate dai contratti collettivi** di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015* (*nuovo comma 1.1 articolo 19 D.lgs. n. 81/2015*).

**ossia i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro RSA/RSU, in sede aziendale.*

credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI

art. 32

Al fine di favorire l'adozione di misure per il contenimento ed il contrasto del covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale o identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, è riconosciuto un **credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute** nei mesi di **giugno, luglio ed agosto 2021** per la **sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati**, nonché per l'**acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**, comprese le spese per la somministrazione di **tamponi per Covid-19**.

Il Decreto individua nel dettaglio le spese ammissibili al credito d'imposta.

Il limite massimo di agevolazione consentito è pari a **60.000 Euro per ciascun beneficiario**, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodi d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, e **non concorre alla formazione del reddito**.

credito d'imposta sui costi della formazione professionale di alto livello dei dipendenti

art. 48 bis

A **tutte le imprese**, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dalla loro dimensione e dal settore economico in cui operano, che effettuano **spese per attività di formazione professionale di alto livello** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un **credito d'imposta** del **25%**, nel limite massimo complessivo delle risorse disponibili.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute, fino all'**importo massimo di 30.000 Euro** per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di **durata non inferiore a 6 mesi**, svolti **in Italia o all'estero**, negli ambiti legati allo **sviluppo di nuove tecnologie** e all'**approfondimento delle conoscenze delle tecnologie** previste dal **Piano nazionale industria 4.0**.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito**.

misure a sostegno del lavoro

contratto di rioccupazione (I)

art. 41

dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 è istituito il cd “contratto di rioccupazione”.

caratteristiche e finalità

- è un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** volto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei **soggetti in stato di disoccupazione** di cui all’articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015;
- il contratto deve essere stipulato in **forma scritta** e deve contenere un **progetto di inserimento di durata di 6 mesi** per l’**adeguamento delle competenze professionali** del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

disciplina applicabile

- durante il periodo di inserimento si applicano le sanzioni previste per le ipotesi di licenziamento illegittimo;
- concluso il periodo di inserimento le parti possono recedere dal rapporto ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile e previo preavviso decorrente dallo stesso termine; in caso di mancato recesso, il contratto prosegue come **ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato**;
- per quanto non espressamente e diversamente previsto dal decreto, vale la disciplina generale ed ordinaria applicata ai **rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato**.

contratto di rioccupazione (II)

art. 41

esonero contributivo - misura e condizioni per la fruizione

ai datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un **periodo massimo di 6 mesi**, ed **entro il limite di 6.000 Euro su base annua**, un **esonero contributivo pari al 100%**;

La possibilità di richiedere l'esonero è **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea** e consentita entro i vincoli stabiliti dalla medesima normativa comunitaria nell'ambito del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*";

Per l'accesso allo sgravio i datori di lavoro sono tenuti al **rispetto dei principi generali in materia di incentivi** di cui all'**articolo 31 D.Lgs. n. 150/2015** (i) e nei 6 mesi precedenti l'assunzione **non devono aver effettuato, nell'ambito della medesima unità produttiva interessata dall'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo** ex articolo 3 Legge n. 604/1966 o **licenziamenti collettivi** ex **Legge n. 223/1991** (ii).

contratto di rioccupazione (III)

art. 41

revoca dell'esonero

l'esonero è revocato, con recupero del beneficio già fruito, nei casi di

- **licenziamento** intimato **durante o al termine del periodo di inserimento** del lavoratore interessato
- **licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo** di un **lavoratore** impiegato nella **medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale** del lavoratore inserito con contratto di rioccupazione, effettuato nei **6 mesi successivi alla sua assunzione**

La revoca non produce effetti, ai fini della fruizione del beneficio per il periodo residuo, nei confronti dei datori di lavoro successivi che assumano il medesimo lavoratore sulla base della stessa disposizione.

Nei casi di recesso esercitato al termine del periodo di inserimento e durante il periodo di preavviso, lo sgravio è oggetto di recupero previdenziale.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

cumulabilità

l'esonero è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti dalla normativa vigente.

contratto di espansione

art. 39

Viene **ridotta a 100 dipendenti** la **soglia dimensionale** necessaria per l'utilizzo del **contratto di espansione** di cui all'**art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015** da parte delle **aziende** impegnate in **processi di reindustrializzazione e di riorganizzazione del personale.**

piano nazionale per le scuole dei mestieri

art. 48

Presso il ministero del Lavoro è istituito un **fondo speciale**, avente una dotazione, per il 2021, pari a 20 milioni di Euro, e denominato "Scuole dei mestieri".

Tale fondo ha l'obiettivo di favorire l'**integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale e la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito di determinati settori** ed è destinato in particolare all'istituzione, da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e d'intesa con il ministero del lavoro, di "Scuole dei mestieri" nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio.

E' prevista l'adozione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, di un Decreto interministeriale contenente i criteri e le modalità di attuazione della misura.

fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale

art. 50 bis

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un nuovo fondo denominato **“Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale”**, finalizzato al finanziamento di **progetti formativi destinati ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale interessati da una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi**, nonché ai percettori della cd NASpI.

E' prevista l'adozione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, di un Decreto interministeriale contenente i criteri e le modalità di attuazione della misura.

sospensione degli obblighi di accantonamento relativi ai pignoramenti presso terzi

art. 9 (= articolo 2, comma II, lett. b, D.L. n. 99/2021)

E' prorogata fino al **31 agosto 2021** la **sospensione degli obblighi di accantonamento relativi ai pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/1997.

Entrata in vigore 25 luglio 2021.

randstad

human forward

